

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DA CALCIO "C. CARAMELLI" IN LOCALITA' VIGNOLE.

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione dell'impianto da calcio "C. Caramelli" di Via IV novembre in località Vignole a Quarrata, costituito da un campo da calcio, spogliatoi e relative pertinenze, dando atto che nella gestione sono compresi gli impianti e le attrezzature ivi presenti delle quali il gestore ha preso visione attraverso il **sopralluogo obbligatorio** preordinato alla presentazione della propria offerta.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA. PERIODO DI PROVA

1. La durata della concessione decorre dal 01/01/2019 fino al 31/12/2028 (10 anni).
2. Periodo di prova. Stante la particolarità della gestione, ed in particolare la sua durata, l'Amministrazione Comunale si riserva, decorsi 3 anni, di valutare l'opportunità di proseguire il rapporto contrattuale per gli ulteriori 7 anni, in caso contrario potrà risolvere il contratto con lettera inviata via PEC al concessionario con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo senza che lo stesso possa in alcun modo opporsi.
3. Allo scadere del contratto, salvo diversi accordi, il concessionario dovrà:
 - riconsegnare gli spazi sgombri da ogni bene e/o attrezzature etc. ivi collocate. Lo sgombero sarà a carico unicamente del concessionario che dovrà provvedervi entro massimo 30 giorni dal termine finale del contratto;
 - riconsegnare gli spazi perfettamente puliti;
 - riconsegnare le attrezzature/arredi di proprietà comunale in perfetto stato, salvo il normale deperimento d'uso: a tal fine si procederà ad un sopralluogo congiunto con relativo verbale da effettuarsi entro massimo 30 giorni dal termine finale di contratto.
4. Il presente contratto potrà essere prorogato, sussistendone le condizioni di legge, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune percepirà dal concessionario, come canone di gestione, una somma non inferiore ad € 500,00, oltre IVA, all'anno, quindi per un complessivo a base d'asta di € 5.000,00 oltre IVA per l'intera durata della concessione (10 anni). Pertanto l'importo del contratto sarà dato dall'offerta al rialzo migliore presentata in sede di gara.
2. L'importo sarà versato in rate semestrali anticipate con scadenza 10 gennaio - 10 luglio. Il canone di gestione sarà calcolato in proporzione alle mensilità effettivamente svolte per le eventuali gestioni frazionate inferiori ad una annualità (per esempio per ritardata consegna e presa in carico dell'impianto e/o per ritardata riconsegna).
3. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità del contratto stesso.

ART. 4 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Subappalto e subconcessione sono ammesse nella misura di Legge con riferimento all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
2. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità.

ART. 5 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del concessionario tutte le eventuali imposte, le tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo della concessione, stimato in Euro 20.000,00, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

Detta cauzione dovrà prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 II comma CC, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, La garanzia fideiussoria avrà durata pari a quella di contratto e sarà svincolata dall'Amministrazione Comunale successivamente alla verifica conclusiva del contratto tendente a provare l'assolvimento a regola d'arte del contratto medesimo, tutti gli obblighi ed oneri dell'appaltatore, ivi compresi la verifica dello stato di consistenza conclusivo degli immobili rispetto a quello iniziale, l'assolvimento degli obblighi in materia assicurativa e previdenziale, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di competenza previste nella gestione. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguire d'ufficio in conseguenza dell'incuranza e/o della mancata esecuzione delle manutenzioni durante la gestione. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione per le motivazioni sopradette.

ART. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare dovuti controlli sull'andamento complessivo della gestione per accertare il pieno rispetto degli obblighi contrattuali ed esercitare la funzione di controllo sui servizi affidati e sulla qualità degli stessi, in base alla competenza dei singoli uffici.

A tale scopo l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, che saranno di volta in volta indicati al concessionario.

2. Il concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali, quali, a titolo esemplificativo, programma delle manutenzioni ordinarie eseguite, libro contabile, calendario delle attività e delle utenze che hanno utilizzato l'impianto con dettaglio degli orari, delle quote eventualmente riscosse, ecc., piano di valutazione dei rischi, bollette delle utenze, e altra documentazione utile.

3. L'Amministrazione Comunale ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, idonea costituzione fisica, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio.

La sostituzione deve avvenire entro 5 gg. dalla richiesta o immediatamente, qualora sussista l'urgenza. Nel caso di sostituzioni definitive la società aggiudicataria deve assicurare, a sue spese, una compresenza fra la persona uscente e quella entrante di almeno otto giorni.

4. L'Amministrazione Comunale, tramite i suoi uffici o i suoi incaricati, avrà accesso all'impianto sportivo in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di stabilire le modalità di utilizzo degli immobili, potendo sempre utilizzare l'impianto per proprie finalità, compatibilmente con la programmazione ufficiale delle società che lo utilizzano abitualmente.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

1. Fermo restando che obblighi, diritti e modalità di gestione in genere dell'impianto sono dettagliati nella sezione II del presente capitolato speciale d'appalto, il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri, mantenendo indenne l'Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia danno diretto o indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente appalto, sollevando con ciò la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

2. L'Amministrazione Comunale è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale del concessionario o all'utenza degli impianti, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

3. All'atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, il concessionario assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi ed al loro personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili al concessionario stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi concessi e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato.

4. Al fine di garantire una maggiore tutela dei terzi/utenti, il concessionario dovrà stipulare le seguenti coperture assicurative:

- polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (**RCTO**) specifica per il presente appalto, che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che:

I. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

- ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € **5.000.000,00** unico per sinistro
- ✓ Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € **1.500.000,00** unico per sinistro
- ✓ Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € **5.000.000,00**

II. in considerazione della tipologia di attività / servizi concessi, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- ✓ danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- ✓ danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- ✓ danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- ✓ committenza di lavori e servizi;
- ✓ organizzazione di manifestazioni, eventi od attività ricreative/culturali/sportive o similari in genere;
- ✓ danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Gestione - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

- Polizza a copertura Incendio – Rischio Locativo che assicuri il fabbricato concesso per il Rischio Locativo secondo il valore di ricostruzione a nuovo stimato in:

Lotto x: € **200.000,00**;

La polizza dovrà contenere anche la garanzia Ricorso Terzi con un massimale per sinistro non inferiore a € **1.500.000,00**.

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- ✓ il Comune sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
- ✓ le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati e/o al Comune stesso;

5. I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione, una copia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio della stipula del contratto, al fine di raccogliere il preventivo benessere. Al termine di ciascuna annualità assicurativa il concessionario dovrà presentare al Comune una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

6. Il concessionario assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni inerenti l'organizzazione dei servizi e la formazione del personale. Qualsiasi mezzo utilizzato per la gestione degli impianti dovrà essere assicurato e conforme a tutte le disposizioni di legge in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in più gli operatori dovranno essere opportunamente formati ed informati sugli specifici rischi in merito alle operazioni da svolgere. Qualora il concessionario intenda procedere al noleggio di mezzi ed attrezzature, questi devono garantire il rispetto dei principi sopracitati. La mancanza di mezzi e/o di personale ovvero la mancata reperibilità di noli sia a freddo che a caldo non giustifica in alcun modo il concessionario a non eseguire le manutenzioni di propria competenza e conseguentemente la Stazione Appaltante ha facoltà di applicare le penali di cui all'art. 12 del presente capitolato.

ART. 9 – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZ.LI DI LAVORO

1. Il personale utilizzato dal concessionario per l'esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni.
2. Il gestore anche se non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.
3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
5. Il concessionario, inoltre, è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
6. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro comporta l'immediata risoluzione del contratto.

ART.10 – PUBBLICITÀ

1. Ogni attività di pubblicità all'interno dell'impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del concessionario. Il Comune si riserva il diritto di apporre pubblicità propria o propri sponsor, negli spazi interni ed esterni, a titolo del tutto gratuito e per la durata ritenuta necessaria nell'ambito delle manifestazioni o attività organizzate dal Comune.
2. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico, escludendo, inoltre, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi).

ART. 11 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

1. Nel caso di inosservanza e/o inadempimento del concessionario agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale inoltrerà al concessionario stesso diffida ad adempiere e/o contestazione di addebiti con termine a controdedurre non superiore a 10 (dieci) giorni.
Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione Comunale potrà, a seconda della gravità dell'inadempimento:
 - applicare una sanzione a titolo di penalità;
 - avviare la procedura di risoluzione e/o recesso dal contratto.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile (*Risolubilità del contratto per inadempimento*), per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione immediata del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (*clausola risolutiva espressa*), le seguenti fattispecie:
 - cessione del contratto;
 - subappalto del servizio;
 - in caso di apertura di una procedura di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo;
 - ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
 - interruzione non motivata di servizio;
 - sanzioni ricevute, almeno 3, in caso di violazione delle norme in materia di Pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico;
 - applicazioni di 3 penali per una stessa delle violazioni previste dall'art. 12 sulle penalità;
 - Ulteriore inadempimento della società appaltatrice dopo la comminazione di 6 penalità complessive;
 - ripetute violazioni alle regole di comportamento;

- reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del presente capitolato ovvero inosservanza nell'esecuzione dell'appalto degli elementi tecnici e progettuali indicati nell'offerta ai fini del giudizio sulla qualità, gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e dei servizi che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività;
- mancato pagamento alla stazione appaltante del corrispettivo annuo offerto in sede di gara;
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell'impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, e/o comunque violazioni alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;

3. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, inviata tramite PEC, di avvalersi della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto per colpa del concessionario comporta, oltre all'incameramento della cauzione definitiva da parte dell'Amministrazione Comunale, l'obbligo da parte della società al risarcimento danni.

4. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire, comunque, la prosecuzione del servizio, qualora non decida di gestirlo direttamente, procederà a stipulare un nuovo contratto con il soggetto che segue in graduatoria formatasi in sede di gara. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria, si potrà procedere a stipulare un nuovo contratto per la durata necessaria a coprire il periodo di tempo occorrente ad espletare una nuova gara con un soggetto avente i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

ART. 12 – PENALITÀ

1. Il concessionario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso.
2. Qualora durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, la stazione Appaltante avrà facoltà di applicare le seguenti sanzioni:

	Inadempienza	Sanzione
1	Mancato servizio di custodia dell'impianto affidato	€ 300,00 (per ogni violazione accertata)
2	Mancata esecuzione del controllo e/o della manutenzione dell'impianto elettrico e/o termico e/o idraulico	€ 300,00 (per ogni violazione accertata)
3	Mancata esecuzione della pulizia dell'impianto e/o delle attrezzature	€ 300,00 (per ogni violazione accertata)
4	Mancata manutenzione degli immobili	€ 500,00 (per ogni violazione accertata)
5	Mancata manutenzione delle aree di pertinenza dell'impianto affidato	€ 500,00 (per ogni violazione accertata)
6	Mancato pagamento delle spese connesse e annesse alla gestione complessiva dell'impianto, comprese le utenze, la fornitura di	€ 500,00 (per ogni

	materiali, l'acquisto e la manutenzione di macchine ed attrezzature per gli interventi manutentivi	violazione accertata)
7	Mancata concessione dell'utilizzo gratuito dell'impianto agli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Quarrata in orario scolastico o sulla base delle richieste del Comune	€ 500,00 (per ogni violazione accertata)
8	Mancata concessione all'Amministrazione Comunale dell'utilizzo gratuito dell'impianto per manifestazioni proprie o da questa patrocinate o organizzate da altri soggetti, allo scopo autorizzati dall'Amministrazione	€ 500,00 (per ogni violazione accertata)
9	Applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite dal Comune di Quarrata	€ 1.000,00 (per ogni violazione accertata)
10	Mancata esposizione del tariffario, in luogo ben visibile al pubblico, per l'accesso ai singoli spazi ed alle singole attività	€ 300,00 (per ogni violazione accertata)
11	Mancata previsione di un corretto e sicuro sistema di accesso del pubblico agli impianti	€ 500,00 (per ogni violazione accertata)
12	Ogni azione e comportamento che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, costituisce causa di disservizio per l'utenza e, più in generale per i cittadini, secondo la gravità dei fatti.	da € 300,00 a € 1.000,00
13	Mancato adempimento agli obblighi ed alle proposte dell'aggiudicatario presentate dallo stesso in fase di gara (Offerta tecnica)	€ 1.000,00 per ogni inadempienza

3. E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto al precedente art. 11.

4. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro i trenta giorni dalla comunicazione a mezzo PEC trascorsi i quali l'Amministrazione Comunale si potrà rivalere sulla cauzione prestata.

5. È comunque fatta salva la possibilità da parte della società di richiedere, con le stesse modalità di cui sopra (fax, o pec o raccomandata A/R), contestualmente alle controdeduzioni da far pervenire all'amministrazione appaltante entro 10 giorni dalla avvenuta contestazione, un contraddittorio fra le parti.

ART. 13 – RECESSO DEL CONTRATTO

Per il recesso si applica quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa al presente appalto è quello di Pistoia. E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

SEZIONE II

ART. 15 - MODALITA' DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

1. Il concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e al rispetto di tutte le norme del presente capitolato e degli atti di affidamento;

2. Il concessionario è obbligato a vigilare su chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole all'utilizzo delle strutture e dell'attività che vi si svolgono;

3. Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al responsabile del settore del servizio competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti;

4. La responsabilità nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, è esclusivamente a carico del concessionario;

5. Il concessionario sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per

danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso.

6. Il concessionario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione Comunale il bilancio annuale della Società di gestione entro il trentesimo giorno dall'approvazione.

7. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.

8. L'impianto sportivo di cui alla presente concessione è pubblico e il Regolamento di gestione proposto dalla concessionaria, entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, dovrà uniformarsi a questo principio consentendone l'uso a tutti coloro che ne faranno richiesta nel rispetto del regolamento stesso, delle disponibilità orarie e delle tariffe in vigore così come stabilite dal Comune di Quarrata. Il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale, che ne verificherà la compatibilità con il presente capitolato e con le disposizioni di Legge e di regolamento, procedendo eventualmente alla sua approvazione.

9. Il Comune avrà diritto di usufruire dell'impianto e delle strutture relative, gratuitamente, in periodi e con le modalità che verranno concordate con il concessionario per lo svolgimento di attività scolastica e non, gare, o particolari manifestazioni organizzate dal Comune nel pubblico interesse. Per tali attività, il Comune si riserva un monte ore annuo pari a 40 (quaranta) ore. Il concessionario dovrà garantire alla Scuola Media statale "M. Nannini" di Vignole e alle altre scuole comunali, lo svolgimento dell'attività sportiva per l'intero anno scolastico. Gli orari di svolgimento di tali iniziative dovranno essere concordati con il concessionario entro 15 (quindici) gg. dall'inizio dell'attività stessa. Il concessionario dovrà garantire l'uso dell'impianto sportivo alle associazioni, società e gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, con priorità di utilizzo per quelle associazioni operanti nel territorio del Comune di Quarrata che svolgano le seguenti attività:

- promozione giovanile;
- attività agonistica e amatoriale, di campionati federali (F.I.G.C., U.I.S.P., A.I.C.S., etc.).
-

10. Il concessionario inoltre dovrà garantire l'utilizzo dell'impianto sportivo alle associazioni sportive di Vignole qualora quest'ultime ne facessero richiesta nei tempi e nel rispetto del regolamento.

11. La concessionaria organizzerà l'utilizzazione, la gestione, il servizio di custodia, pulizia e conduzione dell'impianto e dei suoi annessi, nel rispetto di tutte le norme di legge, di regolamento, nonché delle disposizioni del presente capitolato e del contratto.

ART. 16 - MODALITA' DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: DIRITTI DEL CONCESSIONARIO.

Al concessionario spetta:

1. l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
2. l'utilizzo degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni Comunali;
3. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
4. l'utilizzo in comodato gratuito dei beni e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dall'amministrazione.

ART. 17 - MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Fanno carico alla concessionaria tutti gli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria (con acquisto di materiale di consumo a proprio carico) e della pulizia di tutti i locali assegnati (con acquisto a proprio carico di prodotti chimici e di consumo necessari per la pulizia);

Ai fini di chiarire alcuni aspetti legati alle manutenzioni di spettanza del gestore e quindi evitare inutili contenziosi durante la gestione dell'impianto sportivo di che trattasi, a puro titolo esemplificato e non esaustivo, sono elencati di seguito una serie di interventi di stretta e completa competenza del gestore:

- interventi di manutenzione ordinaria dei piani di gioco (taglio erba, tracciatura campo, sistemazione rete perimetrale, verniciatura elementi metallici previa scartatura e mano

antiruggine, ecc.).

- verifica, pulizia e manutenzione, compreso la sostituzione degli elementi accessori deteriorati o danneggiati, durante la gestione dell'impianto sportivo nel suo complesso;
- riparazione di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, tinteggiature interne e esterne;
- riparazioni, manutenzione in genere e sostituzioni di rubinetterie e saracinesche, e delle apparecchiature idro-sanitarie in genere;
- manutenzione ordinaria degli infissi e serramenti interni ed esterni comprese le parti accessorie;
- manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e delle parti terminali d'uso compresa la sostituzione delle lampade di illuminazione;
- manutenzione dell'arredamento mobile e delle attrezzature;
- pulizia generale delle apparecchiature costituenti gli impianti di riscaldamento;
- manutenzione e cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree;
- pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni dell'impianto sportivo, degli arredi, vetrate e infissi;
- custodia e vigilanza dell'impianto;
- spese relative all'acquisto dei materiali delle pulizie e dei materiali tecnici occorrenti all'omologazione delle partite;
- mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto;
- ripulitura delle fosse di scolo delle acque;
- manutenzione ordinaria degli impianti di raccolta, accumulo e smaltimento delle acque reflue (compreso ricavatura delle fosse biologiche) fino al punto ricettore;
- lo sfalcio, il taglio dell'erba in generale, l'irrigazione, la concimazione, il trattamento delle aree a verde con idonee attrezzature e prodotti per il mantenimento;
- la pulizia ed il mantenimento del decoro e dell'igiene in tutti i locali e le strutture assunte in concessione;
- acquisto e posa in opera di attrezzature e arredi utili per garantire il regolare afflusso e deflusso degli utenti in sicurezza dall'impianto;
- rifioritura delle pavimentazioni inghiaiate;
- sistemazione superficiale delle aree di competenza tramite riporto di materiale inerte per eliminazione di avvallamenti, buche, pozze e pericoli in genere;
- acquisto e installazione di attrezzature ed opere provvisorie finalizzate a garantire la sicurezza degli utenti, quali protezioni contro gli urti, cadute dall'alto e quant'altro necessario, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno o infortunio generato da incuranza o negligenza da parte del gestore.

Si richiama, per quanto non espressamente indicato:

- la definizione di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a), comma 1, articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (per *"interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti*);
- le norme del codice civile.

Oltre a tutte le spese e gli oneri specificati nel capitolato speciale d'appalto, si ribadisce di seguito che sono, inoltre, a carico del gestore le seguenti spese:

- volturazione e pagamento di tutte le utenze per energia elettrica, acqua potabile, gas metano, servizi telefonici, raccolta rifiuti;
- allestimento e completamento degli arredi e delle attrezzature ritenuti necessari per la corretta conduzione delle strutture assunte in concessione;
- presenza del personale qualificato presso gli impianti sportivi durante lo svolgimento di qualsiasi attività, anche nei giorni festivi.

2. La concessionaria dovrà rispondere dei danni causati agli impianti dalla stessa concessionaria incaricata o da terzi nei confronti dei quali dovrà essere esercitata azione di rivalsa;

3. La concessionaria dovrà esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'uso dell'impianto di cui al presente capitolato da parte degli utenti. A tale scopo la concessionaria dovrà contrarre le polizze assicurative di cui all'art. 8 del presente capitolato;

4. La concessionaria dovrà provvedere alla gestione degli spazi pubblicitari di pertinenza dell'impianto sportivo, fatto salvo il diritto del Comune di Quarrata di apporre pubblicità propria o di propri sponsor, negli appositi spazi, a titolo del tutto gratuito e per la durata ritenuta necessaria;

5. La concessionaria dovrà provvedere a tutti gli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria, dalla conduzione, dalla custodia e pulizia dell'impianto e delle altre aree a resede, a tutte le spese relative alle utenze di energia elettrica, telefono, riscaldamento degli stessi e delle relative pertinenze; dovrà provvedere agli interventi di manutenzione conduzione degli impianti tecnologici che dovranno essere effettuati ai sensi del D.M. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni e normative vigenti in materia di pubblico spettacolo di tipo sportivo e non potranno essere modificati gli elementi degli impianti e delle strutture senza la preventiva autorizzazione scritta dei competenti organi comunali; dovrà garantire tempestivamente tutti gli interventi di riparazione e sostituzione necessari a mantenere integre, per quantità e qualità, le dotazioni di attrezzature;

6. Tutte le opere fisse e mobili e le migliorie realizzate dalla concessionaria in forza del presente Capitolato, ivi comprese le attrezzature e i sussidi sportivi per le attività, diverranno de Jure di proprietà del Comune di Quarrata dal momento della loro realizzazione o acquisizione;

7. Fanno carico al Comune tutti gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria; tale competenza non è però esclusiva e su richiesta motivata da parte della concessionaria e nel rispetto di quanto previsto da presente articolo, la concessionaria può essere autorizzata ad effettuare in proprio ed a proprie spese, ai sensi della normativa vigente, interventi di manutenzione straordinaria degli impianti. Tutti gli interventi realizzati dalla concessionaria dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione comunale su presentazione di progetti esecutivi. Il Comune si riserva, altresì il diritto di apportare tutti gli interventi di miglioria o ampliamento degli impianti ritenuti necessari con il solo obbligo di darne comunicazione preventiva alla concessionaria.

ART. 18 – CONTROLLO SULLA GESTIONE

Compete al Comune il controllo sulla gestione dell'impianto sportivo. A questo scopo i competenti organi comunali potranno accedere in ogni momento agli impianti ed alle loro pertinenze in modo da verificare il rispetto di quanto stabilito nel contratto, con particolare riferimento alla buona conservazione delle strutture, nonché all'uso pubblico degli impianti stessi.

ART. 19 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune, rilevato, durante la sua attività di controllo, che la concessionaria non adempie agli obblighi contrattuali, diffiderà a mezzo PEC, la concessionaria affinché ottemperi a quanto dovuto entro un termine fissato a parere insindacabile degli organi tecnici del Comune e che dovrà comunque risultare sufficiente a rispettare quanto previsto. Trascorso detto termine senza che la concessionaria abbia adempiuto a quanto diffidato, il Comune potrà revocare la concessione. Tale revoca non darà diritto ad alcun tipo di indennizzo ed il Comune riprenderà il pieno possesso delle strutture.

Art. 20 - CONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO E RICONSEGNA AL TERMINE DELLA GESTIONE

1. La consegna dell'impianto sportivo Comunale avrà luogo con la stipula del contratto di concessione del servizio. L'Amministrazione si riserva la facoltà di potersi avvalere della procedura di consegna d'urgenza, nelle more della stipula del contratto.

2. Alla consegna dell'impianto sarà redatto, in contraddittorio fra il gestore e un responsabile del servizio Lavori Pubblici Ufficio Patrimonio, un verbale di consistenza dello stato dei luoghi che indicherà i beni mobili ed immobili che vengono concessi in gestione, nonché il loro stato di conservazione e grado di manutenzione, il verbale sarà inoltre corredato da un'ampia documentazione fotografica. Il verbale datato e controfirmato dalle parti farà fede per ogni eventuale controversia potesse nascere durante il periodo di gestione.

3. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatta in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'Affidatario l'obbligo del risarcimento dello stesso.

Art. 21 – OPERE DI MIGLIORAMENTO

Gli interventi di ampliamento, ristrutturazione o modifiche in generale delle strutture esistenti, dovranno essere conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

Oltre a tutte le spese e gli oneri specificati nel capitolato speciale d'appalto, si ribadisce di seguito che sono, inoltre, a carico del concessionario le seguenti spese:

- volturazione e pagamento di tutte le utenze per energia elettrica, acqua potabile, gas metano, servizi telefonici, raccolta rifiuti;
- allestimento e completamento degli arredi e delle attrezzature ritenuti necessari per la corretta conduzione delle strutture assunte in concessione;
- presenza del personale qualificato presso gli impianti sportivi durante lo svolgimento di qualsiasi attività, anche nei giorni festivi.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Sandro Parra

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei termini di seguito indicati:

Offerta Tecnica: punteggio massimo 80

Offerta economica: punteggio massimo 20

Per complessivi 100 punti.

2. OFFERTA TECNICA

I fattori/subfattori sulla base dei quali verrà effettuata la valutazione dell'offerta tecnica ed i relativi punteggi assegnati sono i seguenti:

Fattori/Subfattori	Punteggio massimo attribuibile	
	Valore subfattore	Valore Fattore
1. Esperienza nel settore		20 pt.
<p>1a. Esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo (calcio)</p> <p>Numero di anni di attività nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo oggetto dell'appalto</p> <p>Punti da 0 a 3</p> <p>Sarà attribuito 0,30 punti per ogni anno di esperienza (0,1 per ogni quadrimestre) fino ad un massimo di punti 3.</p> <p>DOCUMENTAZIONE PROBATORIA:</p> <p>Dichiarazione autocertificata in merito alla tipologia di attività analoga svolta, al tipo di impianto gestito, alla gestione dell'organizzazione di attività ed iniziative sportive anche di rilevanza sociale e promozionale, alla durata.</p> <p><i>Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare una relazione/dichiarazione di <u>massimo 2 (due) pagine</u> su formato A4, interlinea 1,5, carattere Arial 12.</i></p>	3 pt.	
<p>1b. Esperienza nella gestione di impianti simili per tipologia (dimensioni, impianti tecnici e bacino di utenza)</p> <p>Numero di anni di attività di gestione di impianti simili alla tipologia dell'impianto sportivo oggetto dell'appalto.</p> <p>Punti da 0 a 3</p> <p>Sarà attribuito 0,30 punti per ogni anno di esperienza (0,1 per ogni quadrimestre) fino ad un massimo di punti 3.</p> <p>DOCUMENTAZIONE PROBATORIA:</p> <p>Dichiarazione autocertificata in merito alla tipologia di attività analoga svolta, al tipo di impianto gestito, alla gestione dell'organizzazione di</p>	3 pt.	

<p>attività ed iniziative sportive anche di rilevanza sociale e promozionale, alla durata.</p> <p><i>Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare una relazione/dichiarazione di <u>massimo 2 (due) pagine</u> su formato A4, interlinea 1,5, carattere Arial 12.</i></p>		
<p>1c. Esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile</p> <p>Valutazione basata sul numero di anni di attività sportiva giovanile e sul numero di tesserati con un'età inferiore a 18 anni.</p> <p>Punti da 0 a 5</p> <p>Sarà attribuito 0,50 punti per ogni anno di esperienza (0,125 per ogni trimestre) fino ad un massimo di punti 5.</p> <p>DOCUMENTAZIONE PROBATORIA:</p> <p>Dichiarazione autocertificata in merito alla tipologia di attività sportive giovanili e alla durata delle stesse.</p> <p><i>Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare una relazione/dichiarazione di <u>massimo 2 (due) pagine</u> su formato A4, interlinea 1,5, carattere Arial 12.</i></p>	<p>5 pt.</p>	
<p>1d. Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati</p> <p>Indicare i dati anagrafici degli istruttori e degli allenatori che l'operatore intende utilizzare per la gestione dell'impianto, allegando per ciascuno il curriculum dal quale risulti evidente il percorso formativo e l'esperienza nel settore.</p> <p>Punti da 0 a 5</p> <p>Oltre alla valutazione dell'esperienza acquisita nel settore, saranno premiati in primo luogo le lauree in isef/scienze motorie, fisioterapia ed equipollenti. In secondo luogo "corsi abilitanti"/"patentini" organizzati da enti qualificati, con superamento di esame finale. Per ultimo partecipazione a corsi, workshop, stage e seminari pertinenti la materia sportiva.</p> <p><i>Giudizio attribuibile: da scarso a eccellente in relazione alla qualità formativa e professionale degli istruttori/allenatori</i></p> <p><i>Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare l'elenco degli istruttori/allenatori utilizzati e per ciascuno di essi allegare il relativo curriculum professionale e formativo.</i></p>	<p>5 pt.</p>	
<p>1e. Certificazione di qualità</p> <p>Possesso certificazione di qualità per il settore giovanile: 4 punti</p> <p>Assenza di certificazione di qualità per il settore giovanile: 0 punti</p> <p><i>Per il seguente subfattore il partecipante dichiarerà il possesso della certificazione in corso di validità, allegandone copia.</i></p>	<p>4 pt.</p>	
<p>2. Progetto di gestione dell'impianto</p>		<p>50 pt.</p>
<p>2a. Programma di gestione delle attività sportive</p> <p>L'operatore economico dettaglierà le attività da praticare, loro valenza scolare, sociale, promozionale, agonistica. Nella relazione sarà, inoltre, indicato la metodologia di gestione, il superamento delle interferenze, l'attuazione delle misure di sicurezza, il potenziale bacino d'utenza, gli orari che si intende attuare, fermo restando quanto indicato nel capitolato in merito alle ore da dedicare alle scuole, frequenze, stagionalità e personale impiegato (oltre quello indicato al subfattore</p>	<p>15 pt.</p>	

<p>1d). L'operatore economico alleggerà inoltre bozza del regolamento di gestione dell'impianto di cui all'art. 15, comma 8, del CSA, ovvero le linee guida piuttosto che i punti fondamentali del Regolamento.</p> <p>Giudizio attribuibile: da scarso a eccellente in relazione alla qualità di gestione proposta.</p> <p><i>Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare una relazione di <u>massimo 5 (cinque) pagine</u> su formato A4, interlinea 1,5, carattere Arial 12.</i></p>		
<p>2b. Promozione della pratica sportiva giovanile dei diversamente abili e degli anziani.</p> <p>L'operatore economico dettaglierà l'eventuale proposta gestionale che intenderà attuare a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani.</p> <p>Giudizio attribuibile: da scarso a eccellente in relazione alla qualità di gestione proposta.</p> <p><i>Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare una relazione di <u>massimo 4 (quattro) pagine</u> su formato A4, interlinea 1,5, carattere Arial 12.</i></p>	15 pt.	
<p>2c. Investimenti sull'impianto/interventi di riqualificazione</p> <p>L'operatore economico dettaglierà l'eventuale proposta riferita agli investimenti che durante il decennio intenderà attuare al fine di apportare migliorie, adeguamenti degli impianti, manutenzioni straordinarie, realizzazione/installazione di manufatti e/o strutture in generale; Inoltre la relazione conterrà il programma delle manutenzioni ordinarie per l'intera durata della gestione; Si dovrà presentare una relazione tecnica con uno studio di fattibilità degli interventi e il quadro dei costi per gli interventi sopracitati.</p> <p>Resta inteso che ogni investimento che il gestore intende attuare dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.</p> <p>Giudizio attribuibile: da scarso a eccellente in relazione alla qualità di gestione proposta.</p> <p><i>Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare una relazione di <u>massimo 3 (tre) pagine</u> su formato A4, interlinea 1,5, carattere Arial 12. A questa relazione potranno essere allegate due pagine illustrative in formato A3 contenenti planimetrie, fotografie ovvero illustrazioni che detaglino gli interventi proposti.</i></p>	20 pt.	
<p>2d. Servizi aggiuntivi</p> <p>L'operatore economico dettaglierà l'eventuale proposta riferita a servizi aggiuntivi che intende offrire durante il decennio. Saranno premiate, ad esempio, proposte di centri estivi, manifestazioni sportive per raccolta fondi da destinare a progetti benefici, ecc.</p> <p>Non saranno attribuiti punti aggiuntivi alle proposte già premiate e contenute nei precedenti subfattori.</p> <p>Giudizio attribuibile: da scarso a eccellente in relazione alla qualità di gestione proposta.</p> <p><i>Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare una relazione di <u>massimo 3 (tre) pagine</u> su formato A4, interlinea 1,5, carattere Arial 12.</i></p>	10 pt.	

Modalità di presentazione dell'offerta tecnica:

L'offerta dovrà essere prodotta nei limiti del numero massimo di pagine indicato nella precedente tabella, per ciascun subfattore.

Le pagine oltre il limite massimo concesso per ogni subfattore non saranno considerate ai fini della valutazione ed attribuzione del punteggio.

Attribuzione punteggi

Per ciascun subfattore di valutazione, ogni membro della commissione esprimerà il proprio giudizio in una scala compresa tra 0 e 1, secondo una scala di giudizio, compresa tra il giudizio minimo 0 nel caso di elementi migliorativi irrilevanti rispetto ai requisiti minimi già previsti dalla documentazione a base d'appalto e 1 qualora le migliori proposte raggiungano un eccellente livello in relazione agli elementi specificati nella tabella soprastante, ed una scala intermedia di giudizio come di seguito descritta:

GIUDIZIO DI QUALITÀ ATTRIBUITO ALL'OFFERTA	Coefficiente attribuito
Eccellente rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	1
Importante rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0,8
Buon rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0,6
Discreto rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0,4
Significativo rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0,2
Scarso o irrilevante rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0

Sarà possibile graduare ulteriormente la scala tabellata con punteggi intermedi.

In base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica, a ciascun elemento di valutazione è attribuito da ciascun commissario un punteggio variabile tra 0 e 1.

I coefficienti per la valutazione dei subfattori V(a)_i di natura qualitativa verranno determinati con il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni subfattore da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Successivamente ciascun coefficiente definitivo determinato per ciascun subfattore sarà moltiplicato per il relativo sub peso al fine di ottenere il punteggio definitivo per il singolo sub criterio.

NOTE:

- la Commissione si riserva la facoltà di attribuire un punteggio pari a 0 per ogni voce che non sia espressa chiaramente, che non rispetti le prescrizioni di cui al Capitolato o che sia formulata in modo tale da poter essere equivocata o difficilmente valutata e controllata;
- qualora, nella valutazione delle offerte, emergesse un utilizzo del medesimo elemento di offerta inserito in più parametri di valutazione, la Commissione di gara lo valuta comunque una sola volta, scegliendo a suo insindacabile giudizio il parametro a cui attribuirlo, secondo un criterio di maggiore congruità;
- le proposte formulate costituiscono a tutti gli effetti impegno da parte della Impresa aggiudicataria;
- il progetto tecnico dovrà essere articolato secondo paragrafi che riflettono gli elementi oggetto di valutazione come descritti sopra.

3. OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica come di seguito descritta, dovrà essere allegato il Piano Economico Finanziario (PEF) con dettaglio delle voci.

L'offerta economica è prodotta dal concorrente sottoforma di rialzo sul canone annuo che il gestore corrisponderà al Comune (€ 500,00 a base di rialzo);

Al concorrente che avrà offerto il canone più alto verranno assegnati 20 punti.

Gli altri punteggi saranno assegnati proporzionalmente, in applicazione della seguente formula:

$$Pe_i = 20 \times Ci / C_{max}$$

Pe_i = punteggio economico della ditta i-esima

C_i = Canone annuo offerto dalla ditta i-esima

C_{max} = Canone annuo massimo offerto (alla quale saranno assegnati 20 punti).

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola. Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte parziali, indeterminate o in ribasso.

* * * * *

L'assegnazione del punteggio complessivo finale sarà risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente economica e alla componente progettuale ed organizzativa come sopra descritta, assegnati dalla commissione giudicatrice.

A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta economica. Qualora anche tali punteggi risultassero paritari, si procederà mediante sorteggio.

Costituiranno oggetto del contratto, tutte quelle prestazioni offerte in fase di presentazione della proposta tecnica nei modi ed alle condizioni ivi indicate, che l'appaltatore si obbligherà a realizzare. La mancata esecuzione delle stesse comporterà inadempimento alle disposizioni contrattuali con conseguente risoluzione del contratto e incameramento della cauzione definitiva.